



Sent. #100

Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

#87 Reg. Gen.

Sentenza
20 marzo 1907
della Commissione perm.^e d'Istruzione

nel procedimento penale, a carico

del Senatore Gen. Ettore Pedotti e altri
imputati

di abuso di autorità (art. 175 cod. pen.).

La sentenza originale non si è rinvenuta alligata agli atti processuali ritirati dal Tribunale di Roma il 22 aprile 1941, né altrove.

Vi si è trovata alligata una copia ~~alligata~~, dalla quale si è desunta quella qui acclusa.

Roma, agosto 1941 XIX

Il Cancelliere dell'Alta Corte
D. M. Palanti

G. Minucci
avv.



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

LA COMMISSIONE PERMANENTE D'ISTRUZIONE

Veduti gli atti relativi alla querela del tenente di fanteria in riforma Alfredo CARNEVALE a carico dell'On. Senatore del Regno, tenente generale Ettore PEDOTTI e di altri individui, per la imputazione di abuso di autorità ai sensi dell'art. 175 del Codice penale;

Viste le conclusioni del P. Ministero in data 19 febbraio 1907;

Ritenuto:

IN FATTO:

Il Sig. Carnevale Alfredo fu Apostolo, tenente di fanteria in riforma, nel dì 23 giugno 1905 produceva querela davanti il Giudice Istruttore di Roma contro il Ministro della Guerra, tenente generale Ettore Pedotti, Senatore del Regno, il colonnello Gilardi, Comandante il 47° Reggimento Fanteria ed i 3 componenti il collegio Medico militare: maggiore Cherubini, capitano Ragnini e tenente Falcetti.

Denunciava, che in seguito ad un suo ricorso al RE ed allo annullamento del R.D. 28 maggio 1896 col quale era stato rimosso dal grado e dall'impiego di tenente del 46° Regg. Fanteria fu richiamato in servizio attivo con R.D. 24 ottobre 1901, e per avere istituito giudizio di danni contro il Ministro della guerra dovette sopportare "la rappresaglia feroce" dei suoi supe-

riori diretti; che difatti con R.D. 7 maggio 1903 fu collocato in aspettativa per mesi sei per motivi di salute; con altro decreto 21 febbraio 1904, quantunque il Direttore di Sanità Militare avesse concluso per il richiamo in servizio gli fu prorogata l'aspettativa per un altro anno a far tempo dal 7 novembre 1903; che allo scadere dell'aspettativa, pur avendo trasferito il domicilio a Salerno fu invitato a presentarsi per la visita medica prescritta all'Ospedale militare di Roma, e non volle obbedire protestando per la violazione regolamentare dovendo essere visitato nella giurisdizione territoriale di Salerno; che alle sue proteste non si dette ascolto ed invece con R.D. 1° dicembre 1904 fu richiamato in servizio attivo permanente con destinazione al 47° fanteria di sede a Roma, che presentatosi, gli fu imposto di sottoporsi a visita medica collegiale, e poi, (previo appello al quale fu anche astretto), di subire una seconda visita del Direttore di Sanità Militare; che finalmente tanti soprusi furono coronati dal R.D. 5 gennaio 1905 pubblicato nel Bollettino militare del 24 giugno col quale fu collocato in riforma.

Si querelava contro il Ministro per avere preordinati i mezzi affinché la Commissione medica di Roma si pronunziasse sfavorevolmente sulle sue condizioni di salute, e per avere tollerati i fatti abusivi dei suoi dipendenti dei quali aveva scienza per una lettera da esso querelante indirizzatagli nel dì 4 febbraio 1905.

IN DIRITTO

La querela del Carnevale investe l'On. Sen. Pedotti nella qualità che egli aveva di Ministro della Guerra al tempo che i fatti denunziati ebbero il loro compimento. Però, avuto riguardo alla razionale differenza che intercede tra i reati ministeriali ed i reati comuni, e che a costituire i primi non basta la sola condizione di essere stati commessi da un Ministro nell'esercizio e con abuso ed eccesso delle proprie funzioni, ma si richiede che l'abuso di autorità offenda diritti subbiettivi dello Stato tute-

lati dal controllo della Camera dei Deputati e dalla conseguente prerogativa di accusa a lei riconosciuta dall'art.47 dello Statuto, risulti evidente che il reato denunciato dal Carnevale non possa qualificarsi ministeriale, perché non presenta i caratteri di sopra enunciati, e limitandosi invece alla violazione di un diritto individuale di un privato cittadino rientra nella categoria dei reati comuni de' quali il procedimento e il giudizio spetta nelle forme ordinarie all'autorità giudiziaria, ovvero al Senato, qualora l'imputato rivesta la qualità di Senatore.

Da indagini della Commissione per quanto concerne i fatti dal querelante attribuiti al Pedotti non deve risalire ad epoche anteriori al novembre 1903, in cui il querelato fu nominato Ministro della Guerra.

Quindi il primo decreto da esaminarsi in rapporto alla querela è quello del 21 febbraio 1904 'proroga di aspettativa per un anno'.

Afferma il querelante che si sia dato corso a questo decreto contro il parere del Direttore di Sanità Militare il quale aveva concluso per il richiamo in servizio.

Dai documenti processuali invece risulta che, spirato il termine della prima aspettativa in perfetta osservanza dell'articolo 126 del Regolamento per l'esecuzione della legge sullo avanzamento del R.Esercito, fu sottoposto alla prescritta visita sanitaria all'Ospedale Militare di Roma addì 6 novembre 1905, ed il Collegio medico ad unanimità giudicava essere ancora affetto il Carnevale da "deperimento organico con disturbi neurostenici da esso originati e mantenuti, nonché da idrocele al testicolo sinistro voluminoso, la cui guarigione non si poteva ottenere che con atto operativo, e che per tali condizioni di salute non fosse in grado di riprendere servizio."

Ed il querelante avrebbe dovuto ricordare (dichiarazione Carnevale 10 novembre 1903 allegata in atti) che accettava il giudizio finale riconoscendo espressamente che non era in grado

di riassumere e prestare regolare servizio e rilevando solo che la impossibilità fosse temporanea, il che, com'è chiaro, non poteva escludere la necessità attuale di collocarlo in aspettativa.

Da ultimo importa chiarire non essersi riferito esattamente nella querela che il Colonnello medico Direttore della Sanità abbia concluso per il richiamo in servizio: invece basandosi, (come è scritto nel suo rapporto 12 gennaio 1904) essenzialmente sul risultato obiettivo esprimeva lo identico giudizio del Collegio sanitario, che cioè il Carnevale non si trovasse in quel tempo in grado di poter riprendere servizio. Sugeriva subordinatamente pietatis causa di ammetterlo in via provvisoria a condizione e con obbligo di sottoporsi all'operazione radicale dell'idrocele o nell'Ospedale militare o privatamente.

Deve quindi ritenersi che questo avviso subordinato non si potette seguire in quanto che il Carnevale non ottemperò alla condizione impostagli di sottoporsi all'atto operativo.

Epperò fa d'uopo concludere che il procedimento preliminare al decreto di aspettativa apparisca emanato in conformità delle disposizioni di legge e che niuna responsabilità debba ascrivarsi al Ministro per confessione dello stesso tenente, il quale riconobbe, secondo si è detto, come il giudizio medico rispecchiasse le sue condizioni di salute, che in quel tempo rendevano indispensabile il collocamento in aspettativa da lui accettato.

Il secondo fatto a cui si è rivolta la querela si riferisce al Decreto 1° dicembre 1904 "richiamo in servizio attivo permanente con destinazione al 47° fanteria di sede in Roma."

Dichiara il querelante in argomento che, questo decreto era stato già respinto dalla Corte dei conti e poscia annullato dal Ministro della guerra.

Dagli atti risulta, che la Corte dei conti ebbe a rilevare che il decreto non era giustificato dal parere del Collegio medico attestante, che l'ufficiale per le sue condizioni di salute potesse riprendere immediatamente servizio (art. 126 citato Regolamento).

Il Direttore Generale Bolognesi nel suo rapporto 6 febbraio 1905 chiarisce come avvenne il fatto lamentato: dal Comando del Corpo d'Armata si dispose, che allo scadere dei 18 mesi di aspettativa il Carnevale fosse sottoposto a visita medica collegiale per i provvedimenti da adottarsi, e ciò dopo avere accertata la reale residenza del tenente, il quale pur avendo eletto domicilio a Colle di Tenda non si era mai dipartito da Roma, significando alle Autorità militari di avere trasferita la sua residenza a Salerno: invece risultò in modo non dubbio che dimorava in Roma, Via Modena, 41.

Questi estremi di fatto sono veri, poiché il Carnevale ammette, che fu invitato a presentarsi al locale Ospedale e non volle obbedire protestando per la inosservanza del Regolamento che prescriveva la giurisdizione di Salerno per la visita medica (e protestava a Roma).

Il Direttore Generale conchiude che, stante il rifiuto del Carnevale, si rese indispensabile nello interesse del servizio e della disciplina il richiamo puro e semplice del suddetto Ufficiale per aver modo di sottoporlo a quella visita medica alla quale il medesimo dimostrava di voler sfuggire con replicate ed insussistenti dichiarazioni di domicilio.

Per altro la inosservanza del Regolamento non è disconosciuta dall'Autorità militare tanto che in seguito al richiamo della Corte dei conti il decreto fu annullato dal Ministero, essendosi raggiunto il fine utile per cui fu emanato: quello di sottoporre il Carnevale alla visita manitaria.

Dalla premessa enunciativa chiaro discende, che il reato di abuso di autorità non debba prospettarsi in riferimento al fatto addotto in querela poiché non si offrono contro il Sen. Pedotti gli elementi di dolo, che potrebbero valere a concretarlo: non spetta al Senato esaminare se questi elementi concorrano nell'opera dei dipendenti, che proposero al Pedotti il richiamo in servizio del Carnevale quando è indubitato che il Ministro nel presentare al Re il Decreto relativo non fosse sciente della inosservanza regolamentare avvenuta "omissione della prescritta visita sanitaria"

E non è in buona fede il querelante, quando afferma che il Ministro aveva dolosamente preordinati i mezzi per compiere atto abusivo, poiché con la lettera 4 febbraio 1905 indirizzata al Pedotti scrisse, che riponeva piena ed illimitata fiducia nella sua imparzialità, nella integrità del suo carattere. Non appena pervenne questa lettera, secondo quanto risulta dalla nota a margine il Ministro invitò il Direttore generale per chiarimento, e fa d'uopo ritenere che non potette esimersi dall'ordinare la pubblicazione nel Pollettino del Decreto già in corso per le ragioni che in seguito saranno esposte.

L'ultima accusa viene così formulata dal querelante: il decreto di riforma fu respinto dalla Corte dei conti perché illegittimo e poi registrato per essersi trasmessi tre certificati medici falsi (2, 6 e 21 marzo 1905) attestanti che il Carnevale si fosse opposto all'atto operativo mentre dal 24 dicembre in poi non ebbe altra visita medica, né mai fu interpellato se volesse sottoporsi ad operazione chirurgica.

Dai documenti prodotti risulta in contrario, che la decisione del collocamento in riforma del tenente Carnevale è stata presa in base alle esplicite dichiarazioni delle autorità mediche chiamate giuste le disposizioni della legge sulle pensioni e del relativo regolamento a pronunziarsi. Nei certificati del 2 e del 21 marzo non si afferma che il Carnevale fu sottoposto a nuove visite mediche, né che fu interpellato se volesse sottoporsi ad operazione chirurgica, anzi nel primo si legge che dalla infermità poteva guarire mercé opportuno atto operativo. I predetti due certificati risultano in tutto conformi a quelli del 19 e 30 dicembre 1904. Inoltre, come ben rileva il Pubblico Ministero, nessuna postuma dolosa escogitazione deve ravvisarsi nei chiarimenti somministrati addì 6 marzo 1905 dal Direttore di Sanità Militare del IX Corpo d'Armata, in seguito ai rilievi della Corte dei conti: si esprime in quel rapporto il giudizio di permanente inabilità nel senso, che la infermità era di tale natura da non potere spontaneamente guarire, e che però il Carnevale se non si fosse fatto opera

re non avrebbe mai potuto guarire. Invece, proprio in perfetta antitesi di quanto afferma il querelante, nel precedente rapporto 24 dicembre 1904, che si pretende modificato dolosamente, il Direttore fu più esplicito e scrisse: "Il Carnevale potrebbe soltanto guarire mediante un intervento chirurgico al quale non si volle sottoporre pure essendo stato collocato in aspettativa per un anno a causa della sua infermità." E si appalesa destituita di fondamento l'accusa di falsità rivolta per questa parte all'attestato medico: non si è mai riferito di invito fatto al Carnevale di sottoporsi ad operazione e di conseguente rifiuto, ma solo si affermò che nonostante il prolungamento dell'aspettativa non volle mai operarsi. Questa affermazione dettata da quello stesso Direttore Sanitario, del quale in altra parte della querela il Carnevale ricorda il giudizio per il richiamo in servizio, ponendo in dimenticanza, che fu subordinato all'obbligo di sottoporsi all'atto operativo, riesce perfettamente giustificata, anzi mitiga il vero, dappoiché il Direttore suddetto avrebbe potuto in coscienza affermare di aver rivolto invito formale al tenente di operarsi, e che costui non lo fece.

Quindi fa d'uopo concludere che tutti i documenti sui quali si basa il decreto di riforma sono veridici, che si adempirono le prescrizioni regolamentari secondo quanto fu riconosciuto dalla Corte dei conti nel registrarlo, e che di conseguenza manca nel fatto anche obbiettivamente considerato ogni estremo del reato di abuso di autorità.

Pertanto non si potrebbe opporre che la scienza della irregolarità precedente acquistata dal Ministro per mezzo della lettera a lui pervenuta renda doloso e quindi punibile il fatto di aver dato corso al decreto di riforma, dappoiché non è a discorrere di dolo se materialmente manca l'abuso di potere ed è chiaro che una volta avvenute le varie visite sanitarie, il Ministro usava legittimamente del suo potere quando in conformità delle esplicite conclusioni dei medici militari applicava la legge.

Le superiori considerazioni menano alla evidente conseguenza che, eliminata ogni responsabilità del Senatore Ettore Pedotti, la

Commissione permanente Istruttoria non debba ulteriormente occuparsi della presente querela in confronto degli altri imputati nominati nella medesima.

Per tali motivi:

LA COMMISSIONE PERMANENTE D'ISTRUZIONE
D I C H I A R A

non essere luogo a procedimento penale, per inesistenza di reato, a carico dell'Onorevole Senatore del Regno Ettore PEDOTTI ed ORDINA il rinvio degli atti al Sig. Procuratore del Re presso il Tribunale penale di Roma per ogni ulteriore provvedimento di giustizia in ordine alla eventuale imputabilità di ogni altro denunziato con la querela 23 giugno 1905.

Roma, 20 marzo 1907

All'originale firmati: CARDONA
CAVASOLA
ASTENGO
QUARTA
RATTAZZI
INGHILLERI
SCIAIJA

f.to: Pozzi - Cancelliere

È conforme, alla copia esistente negli atti processuali, non essendo ad oggi rinvenuto l'originale sentenza.

Lous 7 agosto 1941 XIX



*Cancelliere
P. Minerva*